

	Allegato "B" al N.146 di Raccolta	
	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	DONIAMOCI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL	
	TERZO SETTORE	
	ART. 1 (Denominazione e sede)	
	È costituito nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.	
	117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") e della	
	normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato	
	DONIAMOCI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL	
	TERZO SETTORE	
	(d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica	
	di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, apartitica e	
	aconfessionale.	
	L'eventuale utilizzo della locuzione Ente del terzo settore nella	
	corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con	
	l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende	
	dal possesso primario della qualificazione speciale derivante	
	dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.	
	L'Associazione ha sede in Zafferana Etnea (CT), via dei Giardini n.15.	
	L'indirizzo della sede legale non comporterà modifica del presente	
	Statuto, salvo l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.	
	Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali	
	dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi	
	istitutivi.	
	L'Associazione opera sul territorio della provincia di Catania, di quello	

	regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti	
	nazionali, europei ed internazionali, al fine di offrire un migliore	
	supporto a favore di persone affette da fibrosi cistica e da altre patologie	
	genetiche e delle loro famiglie.	
	Tutte le sedi saranno coordinate e organizzate dal Consiglio Direttivo	
	che nominerà il Coordinatore Responsabile di sede, il quale avrà	
	l'obbligo di relazionare al Consiglio Direttivo, il quale stabilirà tutte le	
	funzioni di volta in volta ad esso affidate.	
	La durata dell'Associazione è illimitata.	
	ART. 2 (Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o	
	dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")	
	L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di	
	"Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella	
	corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	ART. 3	
	L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal codice civile ed	
	agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle	
	relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi	
	generali dell'ordinamento giuridico.	
	L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello	
	statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.	
	ART. 4 (Efficacia dello statuto)	
	Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso	
	costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività	
	dell'associazione stessa.	

	ART. 5 (Interpretazione dello statuto)	
	Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e	
	secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.	
	ART. 6 (Scopo e Attività)	
	L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale; essa è apartitica e suo scopo primario è	
	quello di operare in favore delle persone affette da fibrosi cistica e da	
	altre patologie genetiche e delle loro famiglie, indipendentemente dalla	
	loro iscrizione ad Associato.	
	L'Associazione tutela la dignità della persona affetta da fibrosi cistica e	
	altre patologie similari e gli altri diritti sanciti dalla Costituzione	
	Italiana, dalle Leggi in favore della disabilità e dalla Dichiarazione	
	dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dei portatori di	
	handicap.	
	Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi,	
	avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli	
	associati, sono da ricondurre all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 come	
	previste al relativo comma 1, lettere a), i) e w) e segnatamente:	
	i) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della	
	legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni; interventi,	
	servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge	
	22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;	
	ii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative	
	di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	

	interesse generale;	
	iii) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché	
	dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari	
	opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.	
	L'Associazione può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle	
	sopraelencate, inclusi relativi eventi e compiere, sempre nel rispetto	
	della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale	
	necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi	
	istituzionali.	
	L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori	
	e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7	
	D.Lgs. 117/2017.	
	L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie	
	rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti	
	dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.	
	La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio	
	Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci. Nel caso in cui	
	l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà	
	testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti	
	di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.	
	Nell'ambito della sua attività l'Associazione si prefigge di:	
	a) divulgare l'esistenza della Fibrosi Cistica e di altre patologie	
	genetiche sollevando l'interesse ed accrescendo la conoscenza della	
	sindrome tra i medici e la comunità evidenziandone l'importanza sociale;	

b) incrementare le conoscenze sulla Fibrosi cistica e di altre patologie		
genetiche:		
- promuovendo ricerche, progetti, esperienze avvalendosi della		
consulenza del comitato tecnico scientifico o di esperti per analizzare ed		
approfondire dati e impostare programmi per lo sviluppo delle		
potenzialità psico-fisiche, cognitive, relazionali delle persone con		
“Fibrosi Cistica”;		
- individuando grandi strutture di riferimento con cui eventualmente		
predisporre protocolli di intervento;		
- patrocinando ed organizzando convegni e congressi;		
- sollecitando la collaborazione e l'intervento di autorità, enti, istituzioni,		
società e privati cittadini, anche attraverso la cessione di beni o		
erogazione di servizi di modico valore;		
- incoraggiando e favorendo la preparazione di personale specializzato		
nell’ambito della ricerca, della cura e dell'assistenza medica;		
- incrementando la ricerca clinica attraverso borse di studio mirate;		
- promuovendo e supportando la diagnosi, la ricerca, le cure ed i		
possibili trattamenti;		
- fornendo e richiedendo aiuti per interventi, trattamenti degenze e		
viaggi in Italia e all'estero;		
- mantenere uno stretto raccordo con le altre Associazioni che si		
occupano di fibrosi cistica e/o di altre patologie genetiche a livello		
italiano, europeo ed internazionale, predisponendo eventuali scambi,		
incontri o progetti integrati;		
- impostare una rete di contatti e scambi con le Associazioni locali che si		

	occupino di problemi attinenti o connessi a quelli delle persone affette	
	da patologie croniche, quali Associazioni di malattie/sindromi genetiche	
	rare, di portatori di handicap, di famiglie, a tutela dell'infanzia ed	
	adolescenza, a tutela dei diritti del cittadino, avviando iniziative comuni	
	o progetti di intervento integrati, nonché di attività di rivendicazione e	
	sensibilizzazione dell'opinione pubblica;	
	- promuovere con strategie idonee, efficaci e promozionali la ricerca dei	
	finanziamenti necessari per perseguire gli scopi dell'Associazione;	
	c) tutelare le persone affette da Fibrosi cistica e di altre patologie	
	genetiche:	
	- stimolando la partecipazione delle famiglie alla vita dell'Associazione,	
	attraverso il loro contributo personale, spontaneo e gratuito, ricercando	
	altresì volontari, predisponendone eventuale idonea formazione per la	
	messa in atto delle funzioni ed attività di base dell'Associazione e dei	
	possibili progetti correlati, anche interagendo con i Centri Servizi	
	Volontariato locali;	
	- favorendo un'ampia diffusione delle informazioni esistenti;	
	- organizzando, sviluppando e diffondendo un sistema di comunicazione	
	e di informazione tra le famiglie delle persone affette dalla sindrome;	
	- condividendo le esperienze acquisite durante il decorso della sindrome;	
	- promuovendo incontri e dibattiti;	
	- allestendo opere di pubblicazione e divulgazione attraverso qualsiasi	
	mezzo di comunicazione;	
	- ponendo in essere ogni ulteriore attività finalizzata al conseguimento	
	degli scopi sociali.	

	Per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento delle finalità e	
	degli scopi statutari l'Associazione può stipulare convenzioni con il	
	Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello	
	svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed	
	organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente	
	che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere	
	tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione	
	di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero	
	la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre	
	istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per	
	il conseguimento delle proprie finalità.	
	Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte	
	dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali,	
	volontarie e gratuite dei propri aderenti.	
	L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo	
	nemmeno da eventuali diretti beneficiari.	
	Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese	
	vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa	
	documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o	
	secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.	
	Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da	
	lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto	
	patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte è incompatibile con la	
	qualità di socio.	
	ART. 7 (Ammissione ed esclusione)	

	Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne	
	condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano	
	concretamente per realizzarle.	
	Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie:	
	a) associati Fondatori: coloro che hanno effettivamente operato per la	
	sua realizzazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;	
	b) associati Onorari: coloro che per la particolare attività o per meriti	
	professionali sono iscritti su parere del Consiglio Direttivo;	
	c) associati Ordinari: coloro che, condividendo le finalità	
	dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le	
	proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;	
	d) associati Sostenitori: coloro che pur condividendo le finalità	
	dell'Associazione, non operano nello svolgimento delle varie attività.	
	L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su	
	domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato	
	e l’iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo	
	versamento della quota associativa.	
	In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le	
	stesse dovranno essere firmate dall’esercente la potestà.	
	In caso di rigetto della domanda, motivata, l'interessato non avrà alcun	
	diritto di reclamo.	
	La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non	
	rimborsabile.	
	La qualità di Associato è a tempo indeterminato.	
	I soci cessano di appartenere all’Associazione per:	

	a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;	
	b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per	
	l'anno in corso;	
	c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;	
	d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.	
	Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione	
	dell'associato è ammesso il ricorso, entro trenta (30) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo	
	contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella	
	prima riunione convocata.	
	Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato;	
	ogni socio ha diritto ad un voto.	
	ART. 8	
	(Diritti e doveri degli associati)	
	I soci dell'Associazione hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	- esaminare i libri sociali;	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne	
	l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'Associazione;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione	
	del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	

	- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un	
	suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la	
	dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche -	
	purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;	
	e il dovere di:	
	- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;	
	- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune	
	in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche	
	indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;	
	- versare la quota associativa secondo l’importo e i termini annualmente	
	stabiliti.	
	ART. 9 (Gli organi sociali)	
	Sono organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- il Tesoriere;	
	- il Segretario;	
	- l'Organo di controllo, se nominato;	
	- l'Organo di revisione, se nominato;	
	- il Comitato Scientifico, ove nominato dal Consiglio Direttivo.	
	Tutte le cariche sociali sono gratuite.	
	Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui	
	all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei	
	requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere	

	attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento	
	della funzione.	
	ART. 10 (L'Assemblea)	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti	
	i soci.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua	
	assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal	
	Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso	
	scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine	
	del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.	
	Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es:	
	sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei	
	soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei	
	soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.	
	Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria	
	mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica,	
	purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e	
	vota.	
	Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal	
	Presidente e dal segretario e conservato presso la sede	
	dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.	

	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella	
	convocata per le modifiche del presente statuto e per lo scioglimento	
	dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.	
	ART.11 (Compiti dell'Assemblea)	
	L'Assemblea deve:	
	- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;	
	- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;	
	- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della	
	revisione legale dei conti;	
	- approvare il bilancio;	
	- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e -	
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- deliberare sull'esclusione degli associati;	
	- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;	
	- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'Associazione;	
	- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o	
	dallo statuto alla sua competenza.	
	ART. 12 (Assemblea ordinaria)	
	L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione	
	con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto,	
	presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.	

	Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri	
	associati, purchè non siano membri dell'Organo di Controllo o di	
	Revisione, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di	
	un massimo di una delega.	
	È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via	
	elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che	
	partecipa e vota.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che	
	riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di	
	voto.	
	ART. 13 (Assemblea straordinaria)	
	L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione e	
	delibera lo scioglimento e la liquidazione con la presenza di almeno tre	
	quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	ART. 14 (Consiglio Direttivo)	
	Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle	
	volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde	
	direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto	
	non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri	
	organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di	
	quest'organo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee	
	approvate dall'assemblea;	

	- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei	
	casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la	
	programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà	
	dell'Associazione o ad essa affidati.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti variabile da	
	tre a sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la	
	durata di tre anni.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile,	
	riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di	
	interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice	
	civile.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso da inviare almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della	
	riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno.	
	Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es:	
	sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito comunicato da ciascun	
	componente.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la	
	maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a	
	maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è	

	composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera	
	quando sono presenti tutti.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le	
	limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se	
	non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non	
	si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	ART. 15 (Il Presidente)	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni	
	ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la	
	impegnano verso l'esterno.	
	Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a	
	maggioranza dei presenti, a meno che non vi abbia provveduto	
	l'assemblea all'atto dell'elezione del Consiglio direttivo.	
	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per	
	scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca	
	decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente	
	convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo,	
	svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali	
	organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.	
	Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle	
	sue funzioni.	
	ART. 16 (Organo di controllo)	

	L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi	
	previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Il componente deve essere un	
	revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di	
	controllo collegiale, ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il predetto	
	requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo dura in carica tre anni - e comunque sino ad	
	approvazione del bilancio - ed è rieleggibile.	
	L'organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale;	
	- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà	
	atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento	
	procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)	
	Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 è nominato un revisore	
	contabile iscritto al relativo registro.	
	ART. 18 (Segretario e Tesoriere)	

	Il Segretario, ove nominato, redige i verbali delle riunioni degli organi	
	sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta	
	inoltre provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e	
	dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i	
	relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese	
	verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale	
	pagamento.	
	Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile	
	dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al	
	corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e	
	predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio	
	Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli	
	provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle	
	spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la	
	funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di	
	cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero	
	dei crediti esigibili.	
	Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla	
	stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso	
	di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero	
	nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo	
	sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di	
	impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal	
	Vicepresidente.	
	Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o	

	revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal	
	Vicepresidente.	
	ART. 19 (Risorse economiche)	
	Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:	
	- quote associative;	
	- contributi pubblici e privati;	
	- donazioni e lasciti testamentari;	
	- rendite patrimoniali;	
	- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;	
	- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;	
	- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs.	
	117/2017;	
	- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità	
	dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 20 (Comitato Scientifico)	
	Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico, avente	
	funzione consultiva, che può essere composto anche da non soci, per la	
	durata di un triennio rinnovabile, nominando anche il Presidente.	
	Il Comitato Scientifico ha il compito di suggerire indicazioni specifiche	
	per il miglior utilizzo dei fondi dell'Associazione in relazione a tutte le	
	attività di assistenza, studio e ricerca necessarie al conseguimento degli	
	scopi nonché di analizzare e verificare le informazioni ottenute e	
	promuovere eventuali concorsi o bandi medico-scientifici.	
	A tale scopo il Comitato collabora con il Consiglio Direttivo ed il suo	
	Presidente, o altro membro da questo designato, e può partecipare alle	

	sedute del Consiglio stesso.	
	Il Comitato viene convocato dal suo Presidente in tempi idonei per lo	
	svolgimento dell'attività, con libertà di forme e delibera a maggioranza.	
	Il Consiglio direttivo può deliberare l'attribuzione di compensi ai	
	membri del Comitato.	
	ART. 21 (I beni)	
	I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni	
	mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere	
	acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i	
	beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede	
	dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso	
	la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.	
	ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del	
	patrimonio)	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8	
	comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il	
	patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	ART. 23 (Bilancio di esercizio)	

	I documenti di bilancio dell’Associazione o del rendiconto di cassa, ove	
	ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio	
	di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l’anno	
	solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e	
	delle relative norme di attuazione.	
	Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato	
	dall’assemblea ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno.	
	ART. 24 (Bilancio sociale)	
	È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 25 (Convenzioni)	
	Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui	
	all’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo	
	che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal	
	Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di	
	ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.	
	ART. 26 (Qualità di volontario)	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto	
	di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro	
	retribuito con l’associazione, di cui il volontario è socio o associato o	
	tramite la quale svolge la propria attività volontari.	
	ART. 27 (Personale retribuito)	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di	
	prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti	
	dall’art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50%	
	del numero dei volontari.	

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati		
dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.		
ART. 28 (Libri sociali obbligatori)		
L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:		
a) il libro degli associati o aderenti;		
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui		
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;		
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;		
d) il libro dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.		
I libri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, sono tenuti a cura		
del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura		
dell'organo a cui si riferiscono.		
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in		
cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale,		
previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo		
competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di		
diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre		
ricorso entro 15 giorni.		
L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.		
ART. 29 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)		
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per		
malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi		
dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.		
ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)		
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,		

	salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo	
	settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.	
	In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dell'ufficio di cui	
	all'art.45, comma 1 CTS ai fini della devoluzione del patrimonio.	
	Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro	
	delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno	
	specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti	
	del Codice civile.	
	ART. 31 (Disposizioni finali)	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle	
	normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento	
	giuridico.	
	Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e	
	secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.	
	F.to <i>Nunzio Claudio Miceli</i>	
	<i>Grazia Sicali</i>	
	<i>Sebastiano Sorbello</i>	
	<i>Ruggero Sardo</i>	
	<i>Sandra Mascali</i>	
	<i>Alfio Alessio Coco</i>	
	<i>Maria Laura Pappalardo (L.S.)</i>	